SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1300)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TALAMONA, CATELLANI e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1978

Impieghi civili dell'energia solare

ONOREVOLI SENATORI. — I nodi del problema energetico sono stati oggetto di un prolungato dibattito nel Paese, nel Parlamento così come a livello internazionale: un dibattito che forse non ha ancora portato ad una conclusione completa e convincente almeno nel nostro Paese. È comunque certo che si tratta di un tema che per le sue complessità economiche, scientifiche, tecnologiche, sociali e in definitiva politiche, sarebbe errato pensare di affrontare in una sola volta e in maniera conclusiva.

Più che ripercorrere tutta l'ampia problematica, più che riprendere la massa di dati e delle considerazioni, delle diverse posizioni politiche che anche da parte del nostro partito sono state portate avanti, riteniamo utile e opportuno individuare e sottoporre al Parlamento un provvedimento concreto e preciso in materia di utilizzo dell'energia solare. In un campo cioè dove, al di là dell'enfasi o meno, è unanime la considerazione circa la maturità tecnologica ed economica e dove quindi il provvedimento legislativo deve intervenire in termini politicamente congruenti non solo con il perseguimento dell'obiettivo generale di diversificazione e di risparmio delle fonti energetiche, che è una delle richieste e delle indicazioni di fondo portate avanti dal Partito socialista italiano, ma anche e soprattutto in questa occasione, per dare una risoluzione ai problemi specifici che si pongono per una diffusione nell'utilizzo di questa fonte energetica rinnovabile.

A questi fini noi riteniamo necessario porre un provvedimento che affronti quell'area di problemi omogenei caratterizzanti l'impiego dell'energia solare per la produzione di calore a bassa temperatura, cioè quell'area per la quale il livello tecnologico delle soluzioni consente, per parere unanime, un impiego competitivo e già sufficientemente a punto per una diffusione, la più significativa possibile, dello sfruttamento dell'energia solare. Questi impieghi sono caratterizzati da utenze di bassa potenza, e molto frazionate, a livello spesso di singolo nucleo familiare o di azienda agricola o complesso edilizio o piccola impresa in comparti merceologici particolari.

La riduzione dei costi degli impianti solari in modo tale da renderli economicamente validi può e deve essere raggiunto non tanto attraverso incentivi alla produzione degli impianti stessi, ma creando invece le con-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dizioni per un'ampia e quanto più possibile rapida diffusione di tali impianti, venendo incontro e incentivando l'utenza. In questo senso la legge deve essere una legge intrinsecamente « agibile » cioè adatta realmente a quella utenza che non può e non deve utilizzare uffici studi o uffici di consulenza per capirla, interpretarla e utilizzarla. Il disegno di legge che noi proponiamo chiarisce così all'articolo 1 le finalità e all'articolo 2 il campo di applicazione e che cosa si debba intendere per impiego dell'energia solare e per impianti solari. Abbiamo qui posto attenzione nell'inserire anche i sistemi di accumulo e le varie apparecchiature ausiliarie proprio ai fini di una visione più generale e di un utilizzo il più razionale possibile dell'energia solare in questi campi.

Abbiamo quindi introdotto un elemento, che riteniamo essenziale, e cioè quello della garanzia di qualità e di prestazioni che devono essere fornite dagli impianti in questione, chiamando a partecipare all'assolvimento di questo ruolo le strutture tecniche e politiche già esistenti nel nostro Paese e che certamente sono in grado di garantire una utenza che in questo senso deve essere correttamente tutelata, anche se si vuole evitare che insufficienze in materia vanifichino lo sforzo economico del Paese e gli obiettivi che occorre perseguire.

Chiariti questi elementi generali e fondamentali, noi riteniamo che perchè si possa arrivare ad una rapida quanto più possibile diffusa applicazione degli impianti solari, occorre creare le condizioni per assicurare una dimensione di mercato sufficiente e una pluralità di iniziative produttive. La pluralità di iniziative produttive già esiste e deve essere salvaguardata: sarebbe inutile fare riferimento, come spesso avviene, al ruolo importante e necessario che gioca nel nostro Paese la piccola e media industria se poi in occasioni produttive come questa, che si adattano perfettamente a queste dimensioni aziendali, non si evitassero forme che in maniera diretta o meno privilegiassero grandi concentrazioni o gruppi industriali.

Considerato quindi il primo grande settore di impiego degli impianti solari e cioè il settore edilizio, le considerazioni che abbiamo indicato inducono a precisare il ruolo necessariamente diverso, come diversa deve essere la forma di incentivazione, che deve essere svolta dall'edilizia pubblica, dall'edilizia agevolata e convenzionata e dall'edilizia privata. Alla prima il compito di assicurare, ma anche di dotarsi con tutti gli effetti positivi, una quota minima di mercato attribuendo alle Regioni, proprio in rapporto alla loro responsabilità nel campo della programmazione economica e territoriale l'autonomia di elevare e quindi estendere tale quota minima.

L'incentivazione economica in questi casi deve essere rappresentata ovviamente dalla esentazione dell'IVA dal prezzo di fornitura dell'impianto, così come indicato all'articolo 4.

Nel caso dell'edilizia non pubblica, fermo restando che per quella agevolata e convenzionata il prezzo dell'impianto solare deve essere anch'esso ammesso a contributo, occorre venire incontro alla maggiore spesa di impianti; una spesa recuperabile sì nel tempo con i minori costi di esercizio, ma che attualmente è tale da costituire un ostacolo reale alla diffusione degli impianti solari.

Perchè questa incentivazione raggiunga gli obiettivi che si intendono perseguire deve essere commisurata a questi maggiori oneri, deve essere tale da evitare una restrizione sociale dell'utenza e deve essere temporalmente limitata, fermo restando che al termine l'esperienza potrà indicare se e come proseguire. Questi criteri ci hanno portato ad indicare all'articolo 6 come detraibile dal reddito imponibile il 50 per cento della spesa sostenuta per impianti avviati entro cinque anni e completati entro sette anni dall'entrata in vigore della legge. Coerentemente abbiamo indicato all'articolo 7 l'estensione agli impianti solari delle norme di concessione gratuita prevista dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

Abbiamo preferito e scelto questa forma di incentivazione rispetto a quelle di una incentivazione tariffaria della « caloria solare » formalmente più corretta, perchè dato

il tipo di utenza alla quale ci si rivolge sarebbe stato necessario prevedere meccanismi di riscossione e di controllo, di accentramento organizzativo e gestionale che non ripagano, nè in termini economici nè in termini politici, questa maggior correttezza formale.

Nel caso degli impianti per usi produttivi o misti in campo agricolo, alimentare o artigianale, dove le potenze e le utenze hanno una individualità più significativa, abbiamo ritenuto ed espresso con l'articolo 8 che la incentivazione possa e debba essere commisurata anche al corretto esercizio dell'impianto e ad un suo razionale dimensionamento; in questo senso la quota annua della spesa detraibile che noi abbiamo indicato in un massimo pari al 60 per cento deve tuttavia essere commisurata al rapporto appunto tra l'energia utilizzata e la potenza dell'impianto. In questo modo, oltre a tutto, si salvaguarda anche la possibilità di intervenire in momenti successivi anche in maniera diversa, dovendosi comunque dotare gli impianti della necessaria strumentazione di misura. Si precisa così, anche per gli impianti solari da utilizzare nei settori produttivi, la possibilità di fornire una incentivazione necessaria e, riteniamo, sufficiente per utenze certamente meno numerose, ma non per questo forse meno significative e che possano concorrere alla soluzione dei problemi energetici del Paese.

Noi riteniamo essenziale, in conclusione, fare in modo che la materia in questione trovi una soluzione legislativa unitaria e quanto più operativa possibile. Questo perchè crediamo che i problemi complessi e gravi che il nostro Paese deve affrontare in campo energetico non debbano ricevere una attenzione rituale nè tanto meno devono tramutarsi in testi legislativi necessitanti ancora di lunghi processi interpretativi e di disquisizioni sui reali termini operativi. Occorre uno sforzo di concretezza e di realismo; non sempre forse è possibile, ma in questo caso la necessità deve diventare anche una possibilità e un dovere. Questa almeno è l'intenzione che abbiamo cercato di esprimere con questo nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAP. I

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

Allo scopo di contribuire alla risoluzione economica dei problemi energetici del Paese, incentivando l'uso di fonti rinnovabili e di produzione nazionale, la presente legge regola l'impiego per usi civili dell'energia solare, disponendo agevolazioni e indicando norme e modalità di utilizzo per l'edilizia pubblica, sia a scopo abitativo che per l'edilizia sociale e servizi e per i settori produttivi, agricoli, agricolo-alimentare e industriale.

Art. 2.

(*Campo di applicazione della legge*)

Ai fini della presente legge si intende per impieghi civili dell'energia solare qualunque installazione di impianti idonei a convogliare e trasformare l'energia solare in energia termica, tanto a scopo di condizionamento climatico che di produzione idrotermica.

Negli impianti di cui al precedente comma sono da considerarsi compresi i pannelli o collettori solari, centraline, reti di distribuzione, apparecchiature di controllo e di accumulo ed eventuale sostegno, ed ogni altra strumentazione che costituisca parte integrante e sostanziale dell'impianto.

Affinchè gli impianti definiti nel presente articolo possano essere ammessi ai benefici previsti dai successivi articoli della presente legge, occorre che essi diano all'utente sufficienti garanzie, certificate secondo il dispositivo dell'articolo 3 e che le prestazioni di collaudo e nominali siano superiori agli standard minimi prefissati dalla normativa UNI.

Art. 3.

(*Norme e deleghe generali*)

L'UNI, con il concorso di altri enti delegati dal Ministero dell'Industria entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare una normativa specifica in materia di prestazioni richieste per gli impianti solari di cui all'articolo 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a delegare appositi istituti pubblici, di regola universitari, per l'omologazione degli impianti solari secondo la normativa di cui al comma precedente.

Il Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva interregionale, emana entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche e amministrative di attuazione, delegando inoltre alle Regioni il compito di verifica della rispondenza degli impianti alle norme nazionali e di tenuta degli elementi informativi per il censimento dei dati del settore.

CAP. II

Art. 4.

(*Edilizia pubblica residenziale e sociale*)

Una quota minima pari al 30 per cento delle costruzioni realizzate in attuazione delle leggi sull'edilizia pubblica, sia di tipo residenziale abitativo che sociale, deve prevedere l'installazione di idonei impianti solari, meglio definiti nel precedente articolo 2.

Le Regioni sono delegate ad emanare norme e disposizioni atte ad elevare la quota minima indicata al comma precedente.

La fornitura di impianti di cui all'articolo 2 per gli usi di cui al presente articolo è esente da IVA.

Art. 5.

(*Edilizia agevolata e convenzionata*)

La spesa degli impianti solari previsti nel caso di edilizia agevolata e convenzionata rientra nel costo complessivo dell'immobile ammesso a contributo.

Art. 6.

(*Edilizia privata abitativa e industriale*)

Il 50 per cento della spesa sostenuta per la installazione di impianti solari in edifici privati abitativi o industriali, da costruire o già esistenti, con le caratteristiche e finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è integralmente detraibile, ai fini della determinazione del reddito imponibile per l'IRPEF in unica o successive soluzioni a partire dalla dichiarazione relativa all'anno in cui i lavori sono stati ultimati.

I benefici ottenuti da imprese edili o costruttori convenzionati in relazione all'installazione di impianti solari di cui all'articolo 2, vanno detratti dal costo della convenzione.

Lo sgravio fiscale potrà essere effettuato solo in presentazione, in allegato alla denuncia dei redditi, dell'originale delle fatture relative alle opere effettuate, omologate dal Comune nel cui territorio l'impianto è installato, secondo le direttive ministeriali e le normative di cui al precedente articolo 3.

In caso di condomini, lo sgravio fiscale potrà essere effettuato in relazione alle quote millesimali di proprietà dei singoli condomini.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono valide per gli impianti avviati entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e completati secondo quanto indicato al terz'ultimo comma del presente articolo, entro sette anni.

Art. 7.

(*Concessione edilizia*)

Ai lavori di installazione di impianti solari si applicano le norme di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (gratuita concessione).

CAP. III

Art. 8.

I proprietari di impianti di cui all'articolo 2 della presente legge, impiegati per usi produttivi in campo agricolo, agricolo-alimentare, industriale e artigianale o per usi misti, hanno diritto ad una detrazione annuale dell'imposta sul reddito, per sei anni consecutivi, di una quota massima pari al 10 per cento delle spese sostenute.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge le norme e le direttive che definiscono le quote detraibili variabili in relazione al rapporto tra l'energia utilizzata e la potenza dell'impianto.

Lo sgravio fiscale potrà essere effettuato solo in presentazione in allegato alla denuncia dei redditi delle fatture relative alle opere effettuate, omologate dal Comune nel cui territorio l'impianto è installato secondo le direttive ministeriali e le normative di cui al precedente articolo 3.

Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo valgono per impianti realizzati e funzionanti entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge le Regioni emanano le norme autorizzative per la installazione degli impianti di cui all'articolo 8 della presente legge, tenuti presenti i piani territoriali di sviluppo e i piani urbanistici.

Art. 10.

Per le spese di cui alla presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.